

Prot. n° **ANSF 06623/11**  
Firenze 21-10-2011

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i  
sistemi informativi e statistici  
Direzione Generale per il Trasporto Ferroviario  
Via Caracci, 36

00157 Roma

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
Direzione Generale per le investigazioni ferroviarie  
Via Caracci, 36

00157 Roma

**RETE FERROVIARIA ITALIANA**  
Direzione Tecnica  
Piazza della Croce Rossa, 1

00161 Roma

**IMPRESE FERROVIARIE**  
(elenco allegato)

Loro Sedi

**COMANDO LOGISTICO DELL'ESERCITO**  
S.M. Uff. Movimenti e Trasporti  
Viale Castro Pretorio, 123

00185 Roma

**Verificatori indipendenti di sicurezza**  
(elenco allegato)

Loro Sedi

**Associazioni di settore**  
(elenco allegato)

Loro Sedi

**Organizzazioni Sindacali**  
(elenco allegato)


Loro Sedi

**OGGETTO:** Decreto del Direttore dell' Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie n. 9/2011,  
recante "Riconoscimento in qualità di Verificatore Indipendente di Sicurezza della  
Società STEAMCERT S.r.l. con sede legale in Via Giuseppe Impastato, 1 – 56122 PISA"

Si comunica che è stato emanato il decreto in oggetto che entra in vigore in data odierna.

Il testo integrale del decreto sarà disponibile sul sito internet dell' Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie ([www.ansf.it](http://www.ansf.it)).

Il Direttore  
Ing. Alberto Chiovelli



**DECRETO n. 9/2011**

*"Riconoscimento in qualità di Verificatore Indipendente di Sicurezza della Società STEAMCERT S.r.l. con sede legale in Via Giuseppe Impastato, 1 – 56122 PISA"*

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE

**VISTO** il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, recante attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, con particolare riferimento all'articolo 6 comma 2 lettera r);

**VISTO** il decreto legislativo 08 ottobre 2010, n. 191, recante attuazione della direttiva 2008/57/CE che abroga le direttive 96/48/CE e 2001/16/CE relative all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica del 3 dicembre 2008 n. 211 "Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti"

**VISTO** il decreto n. 1/2009 del 6 aprile 2009 del Direttore dell'Agenzia, concernente le attribuzioni in materia di sicurezza della circolazione ferroviaria;

**VISTE** le "Linee Guida per la qualifica da parte dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie dei Verificatori Indipendenti della Sicurezza" emanate da questa Agenzia il 15 gennaio 2009;

**VISTA** l'istanza presentata dalla Società STEAMCERT S.r.l. con sede legale in Via Giuseppe Impastato, 1 – 56122 PISA – prot. n. CO 01/2011 del 25 febbraio 2011, con la quale la predetta società ha richiesto il riconoscimento a svolgere l'attività di "Verificatore Indipendente di Sicurezza" (VIS) così come definito all'articolo 3 comma 1 lettera i) del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 nell'ambito dei seguenti sottosistemi costituenti il sistema ferroviario convenzionale ed ad alta velocità:

- Materiale Rotabile;
- Manutenzione;

**Considerato che**, nella predetta istanza, la Società STEAMCERT, ha altresì dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi previsti nelle "Linee Guida per la qualifica da parte dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie dei Verificatori Indipendenti della Sicurezza";

**Ravvisata** la completezza e la correttezza formale della documentazione prodotta dal suddetta Società nonché la conformità della documentazione stessa ai requisiti fissati dalle "Linee Guida";

**Tenuto conto** che nel corso della visite ispettive, di cui al paragrafo 6.2.9 delle citate "Linee Guida, effettuate da questa Agenzia presso la sede della Società richiedente, è stata riscontrata la conformità dell'organizzazione ai requisiti minimi previsti;

**Viste** la "Relazione Conclusiva del Gruppo di Verifica" nella quale sono contenute le risultanze dell'istruttoria e delle attività ispettive svolte in data 13 e 14 luglio 2011 presso la sede della Società in Via Giuseppe Impastato, 1 - PISA;



## Decreta

### Art.1

1. La Società STEAMCERT S.r.l., con sede legale in Via Giuseppe Impastato, 1 – 56122 PISA, è riconosciuta idonea, in conformità all'articolo 6 comma 2 lettera r), a svolgere l'attività di Verificatore indipendente di Sicurezza (VIS) come definito dall'articolo 3 comma 1 lettera i) del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 per i sottosistemi del sistema ferroviario convenzionale ed ad alta velocità di seguito elencati:
  - Materiale Rotabile;
  - Manutenzione;
2. La Visita in Accompagnamento prevista al punto 6.2.12 delle "Linee Guida per la qualifica da parte dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie dei Verificatori Indipendenti della Sicurezza" sarà svolta nel corso della prima attività di valutazione che svolgerà la Società STEAMCERT S.r.l. e comunque non oltre un anno dalla data del presente Decreto di riconoscimento di VIS, a tal fine la Società medesima dovrà attivarsi presso questa Agenzia per dare seguito al provvedimento.

### Art.2

1. I compiti di cui al precedente articolo devono essere svolti secondo le forme, modalità e procedure stabilite nel decreto del Direttore dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie del 6 aprile 2009 n. 1.

La Società STEAMCERT S.r.l. svolgerà i predetti compiti, tenendo conto della disponibilità delle risorse e delle competenze tecniche adeguate al loro svolgimento, nel pieno rispetto e mantenimento della struttura nonché dell'organizzazione e gestione del personale e risorse strumentali - ivi comprese le scelte effettuate dall'organismo in merito all'utilizzazione dei consulenti esterni - come individuata nella documentazione presentata ed integrata su richiesta dell'Agenzia.
2. Tutte le variazioni che la Società STEAMCERT S.r.l. dovesse apportare agli elementi che sono stati analizzati nel corso dell'istruttoria dovranno essere comunicate tempestivamente a questa Agenzia.
3. L'Agenzia vigila sull'attività della Società riconosciuta ai sensi del presente decreto, adottando idonei provvedimenti ispettivi, di propria iniziativa ovvero su richiesta di soggetti preposti all'utilizzo dei sottosistemi, anche mediante verifica a campione dei rapporti di valutazione rilasciati. A tal fine la Società STEAMCERT S.r.l. invierà ogni anno all'Agenzia l'elenco dei rapporti di valutazione emessi nell'ambito dei sottosistemi oggetto di qualifica.
4. L'Agenzia dispone, con periodicità almeno annuale, visite di vigilanza presso la Società STEAMCERT S.r.l., al fine di verificare la sussistenza dei requisiti previsti e la regolarità delle operazioni svolte.

### Art.3

1. La Società riconosciuta in relazione all'esito delle visite ispettive di vigilanza di cui all'articolo 2 è soggetta, nei casi previsti, alle sanzioni di riduzione temporanea e/o sospensione della qualifica previste al capitolo 6.8 delle "Linee Guida per la qualifica da parte dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie dei Verificatori Indipendenti della Sicurezza".
2. Il provvedimento di riduzione e/o sospensione è ritirato a seguito dell'accertata rimozione delle cause alla base dell'adozione dei medesimi.



3. Il riconoscimento è revocato nel caso in cui la Società riconosciuta non ottempera, con le modalità e i tempi indicati nel verbale di visita ispettiva, a quanto stabilito nel provvedimento di sospensione.

Art.4

1. Il presente riconoscimento ha durata quinquennale ed assume efficacia dalla data di pubblicazione sul sito internet dell' Agenzia.
2. Entro 12 mesi dalla data di efficacia del presente provvedimento la Società riconosciuta dovrà conseguire l'accreditamento alle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e/o UNI CEI EN ISO/IEC 45011.
3. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 2 del presente articolo e del comma 2 dell'articolo 1 comporterà la perdita di efficacia del presente provvedimento.

Firenze, 21/10/2011

IL DIRETTORE  
Ing. Alberto Chiovelli

